



RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI



CONSULTAZIONE REFERENDARIA
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

LA LEGGE COSTITUZIONALE, OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
DISPONE, PER CIASCUNO DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO, UNA RIDUZIONE DEGLI
ATTUALI COMPONENTI ELETTIVI

LA LEGGE COSTITUZIONALE È SOTTOPOSTA A REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO

IL QUESITO REFERENDARIO È IL SEGUENTE:

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.240 del 12 ottobre 2019?"

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

LA VALIDITÀ DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO

- NON È PREVISTO UN QUORUM DI VALIDITÀ;
 - NON SI RICHIEDE CHE ALLA VOTAZIONE PARTECIPI LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
- E
- L'ESITO REFERENDARIO È COMUNQUE VALIDO INDIPENDENTEMENTE DALLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ELETTORI.**

LA DECORRENZA

L'ART. 4 DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE STABILISCE CHE LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI ABBIAM DECORRENZA DALLA DATA DEL PRIMO SCIoglimento O DELLA PRIMA CESSAZIONE DELLE CAMERE SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE E, COMUNQUE, NON PRIMA CHE SIANO DECORSI, DA TALE DATA, SESSANTA GIORNI.

LA PREVISIONE DI QUESTO TERMINE È VOLTA A CONSENTIRE L' ADOZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI.

NORME OGGETTO DI MODIFICA: Articoli 56, 57 e 59 della Costituzione

Costituzione	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
<i>Articolo 56</i>	<i>Articolo 56</i>
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto	<i>Identico</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle lezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo in numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo in numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

NORME OGGETTO DI MODIFICA: Articoli 56, 57 e 59 della Costituzione

Costituzione	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Articolo 57</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Identico
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre ; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno

NORME OGGETTO DI MODIFICA: Articoli 56, 57 e 59 della Costituzione

Costituzione	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni, o le Provincie autonome , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(...)	(...)
<i>Articolo 59</i>	<i>Articolo 59</i>
È Senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	Identico
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

CON LA MODIFICA I COMPONENTI PASSANO:

CAMERA DEI DEPUTATI

DEPUTATI

DA 630



A 400

SENATO

SENATORI

DA 315



A 200

LA CAMERA

L'ART. 56 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE IN 630 IL NUMERO DEI DEPUTATI, 12 DEI QUALI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERA.

A SEGUITO DELLE MODIFICAZIONI PREVISTE, IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DEPUTATI SCENDE A 400 (ANZICHÉ 630) ED IL NUMERO DEGLI ELETTI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERA DIVIENE PARI A 8 DEPUTATI (ANZICHÉ 12).

IL SENATO:

L'ART. 57 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE IN 315 IL NUMERO DEI
SENTATORI ELETTIVI;

I SENATORI DA ELEGGERE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SONO 6.

**A SEGUITO DELLA RIDUZIONE PREVISTA, IL NUMERO COMPLESSIVO DEI SENATORI
SCENDE A 200 (ANZICHÉ 315) ED IL NUMERO DEGLI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE
ESTERA SCENDONO DA 6 A 4.**

LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LA RIDUZIONE PERCENTUALE DEI PARLAMENTARI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO È CORRISPONDENTE, IN PROPORZIONE, A QUELLA COMPLESSIVA, PREVISTA PER GLI ELETTI SUL TERRITORIO NAZIONALE.

*LA VARIAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI PARLAMENTARI SI RIFLETTE,
NEL MOMENTO IN CUI SI RIPARTISCONO I SEGGI NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI
IN BASE ALLA POPOLAZIONE, IN MODO DIFFERENTE.*

PER LA **CAMERA DI DEPUTATI**

IL NUMERO MEDIO DI ABITANTI PER CIASCUN PARLAMENTE ELETTO
AUMENTA DA 96.006 A 151.210.

IL NUMERO MEDIO DI ABITANTI PER CIASCUN **SENATORE**
CRESCE DA 188.424 A 302.420

I SENATORI A VITA

IL NUMERO DI CINQUE SENATORI A VITA NOMINATI PER ALTI MERITI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A SEGUITO DELLA MODIFICA REFERENDARIA, SE CONFERMATA, SARÀ IL NUMERO MASSIMO RIFERITO ALLA PERMANENZA IN CARICA DI QUESTI SENATORI.

LA MODIFICA È FINALIZZATA A SCIogliere IL NODO INTERPRETATIVO POSTOSI PER I SENATORI A VITA RIGUARDO AL VIGENTE ARTICOLO 59 DELLA COSTITUZIONE, OSSIA SE IL NUMERO DI CINQUE SENATORI DI NOMINA PRESIDENZIALE SIA UN «NUMERO CHIUSO» (QUINDI NON POSSONO ESSERVI NEL COMPLESSO PIÙ DI 5 SENATORI DI NOMINA PRESIDENZIALE) OVVERO SE CIASCUN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POSSA NOMINARNE CINQUE.

PERMANE, NELL'ORDINAMENTO, LA FIGURA DEI «SENATORI DI DIRITTO A VITA»: SALVO RINUNCIA, SONO GLI EX PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA, IN BASE ALL'IMMODIFICATO COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 59 DELLA COSTITUZIONE.

PER VOTARE OCCORRE:

- LA TESSERA ELETTORALE
- UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ
- SI VOTA NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID
 - SI VOTA:
 - DOMENICA 20 SETTEMBRE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00
 - LUNEDÌ 21 SETTEMBRE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00

DOVE E COME SI RINNOVA LA TESSERA ELETTORALE

- LA TESSERA ELETTORALE SI RINNOVA PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI RESIDENZA;
- L'UFFICIO ELETTORALE RESTERÀ APERTO DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DELLA CONSULTAZIONE E, NEI GIORNI DELLA VOTAZIONE, PER TUTTA LA DURATA DELLE OPERAZIONI DI VOTO
 - PER CHI LAVORA IN ITALIA IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA **NON E' POSSIBILE VOTARE** IN QUEL COMUNE PER LE VOTAZIONE REFERENDARIE.

I DOCUMENTI D'IDENTITÀ DA PRESENTARE

I DOCUMENTI DI IDENTITÀ DA PRESENTARE, AL MOMENTO DEL VOTO, SONO RICOMPRESI IN UNA DELLE TRE SEGUENTI CATEGORIE:

- A)** CARTA D'IDENTITÀ O ALTRO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE MUNITO DI FOTOGRAFIA, RILASCIATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHE ASSICURI L'IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE;

- B)** TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DALL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA, PURCHÉ MUNITA DI FOTOGRAFIA E CONVALIDATA DA UN COMANDO MILITARE;

- C)** TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DA UN ORDINE PROFESSIONALE, PURCHÉ MUNITA DI FOTOGRAFIA.

ERRORE NEL VOTO

SECONDO LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA, L'ELETTORE CHE SI RENDE CONTO DI AVER SBAGLIATO NEL VOTARE PUÒ CHIEDERE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI SOSTITUIRE LA SCHEDE STESSA, POTENDO ESPRIMERE NUOVAMENTE IL PROPRIO VOTO.

A TAL FINE, IL PRESIDENTE GLI CONSEGNERÀ UNA NUOVA SCHEDE, INSERENDO QUELLA SOSTITUITA TRA LE SCHEDE DETERIORATE.

ELETTORE RICOVERATO PRESSO STRUTTURA SANITARIA

PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO L'ELETTORE RICOVERATO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA NELLE SEZIONI OSPEDALIERE, PURCHÉ LA STRUTTURA CHE LO OSPITA ABBIA ALMENO 100 POSTI-LETTO.

SE INVECE È RICOVERATO IN UNA STRUTTURA CON MENO DI 100 POSTI-LETTO, IL SUO VOTO VIENE RACCOLTO DA APPOSITI SEGGI SPECIALI, PREVIA DOMANDA.

POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTORALE SOLO GLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI CHE SIANO FISICAMENTE IMPEDITI NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO, E CIOÈ I **NON VEDENTI, GLI AMPUTATI DELLE MANI E GLI AFFETTI DA PARALISI O DA ALTRO IMPEDIMENTO DI ANALOGA GRAVITÀ CHE IMPEDISCE LORO LA POSSIBILITÀ DI VOTARE AUTONOMAMENTE.** SONO AMMESSI ALL'ESPRESSIONE DEL VOTO CON L'ASSISTENZA DI UN ALTRO ELETTORE COLORO CHE, PRESENTANDO APPOSITA CERTIFICAZIONE SANITARIA, ABBIANO OTTENUTO, DA PARTE DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO ISCRITTI, L'INSERIMENTO SULLA PROPRIA TESSERA ELETTORALE DELL'ANNOTAZIONE DEL DIRITTO AL VOTO ASSISTITO MEDIANTE APPOSIZIONE DELL'APPOSITO CODICE (AVD). SONO AMMESSI A VOTARE CON UN ACCOMPAGNATORE ANCHE GLI ELETTORI IL CUI IMPEDIMENTO FISICO NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO SIA EVIDENTE.

QUANDO MANCHI IL SUDDETTO SIMBOLO O CODICE SULLA TESSERA ELETTORALE O QUANDO L'IMPEDIMENTO FISICO NON SIA EVIDENTE, IL DIRITTO AL VOTO ASSISTITO PUÒ ESSERE DIMOSTRATO CON UN CERTIFICATO MEDICO - REDATTO DA UN FUNZIONARIO MEDICO DESIGNATO DAI COMPETENTI ORGANI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE - NEL QUALE SIA ESPRESSAMENTE ATTESTATO CHE L'INFERMITÀ FISICA IMPEDISCE ALL'ELETTORE DI ESPRIMERE IL VOTO SENZA L'AIUTO DI UN ALTRO ELETTORE.

ELETTORI POSITIVI AL COVID-19

➤ GLI ELETTORI POSITIVI AL COVID-19, CHE SONO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE, POSSONO VOTARE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE NELLA SEGUENTE MODALITÀ:

FACENDO PERVENIRE AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE SONO ISCRITTI, IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL 10° E IL 5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE:

- A)** UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VOLONTÀ DI ESPRIMERE IL VOTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E RECANTE L'INDIRIZZO COMPLETO DI QUESTO;
- B)** UN CERTIFICATO, RILASCIATO DAL FUNZIONARIO MEDICO DESIGNATO DALLA ASL, IN DATA NON ANTERIORE AL 14° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE, CHE ATTESTI L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREDETTE.

GLI **ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO** VOTANO PER CORRISPONDENZA, ESPRIMENDO IL LORO VOTO SU SCHEDE CHE VENGONO RECAPITATE AL LORO INDIRIZZO DI RESIDENZA ALL'ESTERO.

L'ELETTORE, RICEVUTO IL PLICO CON LA SCHEDA:

- A)** ESPRIME IL PROPRIO VOTO SULLA SCHEDA REFERENDARIA: IL VOTO È ESPRESSO TRACCIANDO UN SEGNO SULLA RISPOSTA PRESCELTA E, COMUNQUE, NEL RETTANGOLO CHE LA CONTIENE;
- B)** INTRODUCE LA SCHEDA NELLA RELATIVA BUSTA PICCOLA E LA CHIUDE;
- C)** INSERISCE, NELLA BUSTA GRANDE AFFRANCATA, IL TAGLIANDO STACCATO DAL CERTIFICATO ELETTORALE (COMPROVANTE L'AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO) E LA BUSTA PICCOLA CONTENENTE LA SOLA SCHEDA;
- D)** SPEDISCE, INFINE, IL TUTTO AL CONSOLATO COMPETENTE.

SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE BUSTE PERVENUTE AL CONSOLATO ENTRO LE ORE 16, ORA LOCALE, DEL MARTEDÌ ANTECEDENTE LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE IN ITALIA, E QUINDI ENTRO **MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020**.

GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE, ENTRO 14 GIORNI DALLA DATA DELLA VOTAZIONE IN ITALIA, NON ABBIANO RICEVUTO A CASA IL PLICO CON LA SCHEDA, POSSONO FARNE RICHIESTA PRESENTANDOSI DI PERSONA AL PROPRIO CONSOLATO.

PROCEDURA DI VOTO PER GLI STUDENTI ALL'ESTERO

PER GLI STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO, LA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N.52, ("ITALICUM") HA MODIFICATO ANCHE LA NORMATIVA SUL VOTO ALL'ESTERO, PREVEDENDO - IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE O REFERENDUM NAZIONALI - LA POSSIBILITÀ DI VOTARE PER CORRISPONDENZA ALL'ESTERO PER GLI ELETTORI (ED I LORO FAMILIARI CONVIVENTI) CHE, PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER UN PERIODO DI ALMENO TRE MESI, NEL QUALE È RICOMPRESA LA DATA DELLA VOTAZIONE. AL TAL FINE, TALI ELETTORI DOVRANNO FORMULARE AL COMUNE DI ISCRIZIONE UN'ESPRESSA OPZIONE PER IL VOTO ALL'ESTERO, VALIDA PER UN'UNICA CONSULTAZIONE, CHE DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 19 AGOSTO.

PROCEDURA DI VOTO PER I CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE DEI **CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO**, REDATTA SU CARTA LIBERA E NECESSARIAMENTE CORREDATA DI COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO DELL'ELETTORE, DEVE IN OGNI CASO CONTENERE L'INDIRIZZO POSTALE ESTERO CUI VA INVIATO IL PLICO ELETTORALE ED UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO DI **PRESENZA PREVISTA ALL'ESTERO PER ALMENO TRE MESI PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE.**

UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO CHE PER DIVERSI MOTIVI – STUDIO/LAVORO/CURE MEDICHE – SI TROVI ALL'ESTERO TEMPORANEAMENTE IN UNA LOCALITÀ DIVERSA DA QUELLA NELLA QUALE È RESIDENTE, PUÒ VOTARE PRESENTANDO DOMANDA AL COMUNE COME ELETTORE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO.

OLTRE AL REFERENDUM CONFERMATIVO, SI VOTA ANCHE IN 7 REGIONI E IN 962 COMUNI

SECONDO I DATI CONTENUTI NELL'ULTIMA RILEVAZIONE SEMESTRALE SONO 51.559.898 GLI ELETTORI CHIAMATI AD ESPRIMERSI PER IL **REFERENDUM COSTITUZIONALE** E 18.590.081 QUELLI PER LE **ELEZIONI REGIONALI**, CHE INTERESSANO 6 REGIONI A STATUTO ORDINARIO (**CAMPANIA, LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO**) E 1 A STATUTO SPECIALE (**VALLE D'AOSTA**).

PER LE **ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO** DELLA REPUBBLICA, GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO SONO 467.122 PER LA SARDEGNA (COLLEGIO PLURINOMINALE 01 - COLLEGIO UNINOMINALE 03 SASSARI) E 352.696 PER IL VENETO (COLLEGIO PLURINOMINALE 02 - COLLEGIO UNINOMINALE 09 VILLAFRANCA DI VERONA).

LE **ELEZIONI AMMINISTRATIVE** INTERESSANO, INOLTRE, **962 COMUNI** E COINVOLGONO 5.725.734 ELETTORI.